



Comune di San Giorgio su Legnano

Città Metropolitana di Milano

Piazza IV Novembre, 7 - 20034 (MI) - C.F. 01401970155

Centralino: 0331.401564/401290 - Fax: 0331.403837 - Polizia Locale: 0331.404074

www.sangiorgiosl.org - E-mail: info@sangiorgiosl.org

SETTORE TECNICO Servizio Ecologia

Prot. n° 8171

ORDINANZA N° 30 DEL 04/08/2023

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE DI PULIZIA E TAGLIO RAMI ED ALBERI DELLE AREE DI PROPRIETA' PRIVATA INTERFERENTI CON LA SEDE DELLA RETE FERROVIARIA ITALIANA (RFI) - ANNO 2023

IL SINDACO

Visto il T.U. del 18 agosto 2000, n. 267 delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e ritenuta la propria competenza;

Vista la nota della RFI – Rete Ferroviaria Italiana, pervenuta al protocollo di questo Ente in data 12/07/2023 con prot. n. 7279, con la quale si chiede al Comune di San Giorgio su Legnano “l'adozione di Ordinanza Sindacale contingibile e urgente con l'imposizione di obbligo a carico dei proprietari confinanti con la sede ferroviaria della pulizia delle aree incolte con presenza di erba secca e di ogni altro materiale combustibile, del taglio di rami ed alberi che possano, in caso di caduta, interferire con l'infrastruttura creando possibile pericolo per la pubblica incolumità ed interruzione di pubblico esercizio ferroviario”;

Visto l'art. 52 e 55 del D.P.R. n. 753/80 che prescrive che lungo i tracciati della ferrovia è vietato far crescere piante o siepi che possono interferire con la sede ferroviaria e che i terreni adiacenti destinati a bosco non possono distare meno di 50 metri dalla rotaia più vicina;

Considerato che il periodo estivo è caratterizzato da fenomeni meteorologici improvvisi, imprevisti e di notevole entità, con conseguenti abbattimenti di alberi e/o ramaglie e ritenuto pertanto necessario e urgente impartire precise direttive in merito al “Taglio alberi e rami dentro le fasce di rispetto nei pressi delle sedi delle linee ferroviarie”;

Ravvisata pertanto la necessità e l'urgenza, ancorché con finalità di prevenzione, di portare a conoscenza della cittadinanza in generale ed in particolare dei proprietari, confinanti con le fasce di rispetto delle sedi ferroviarie, del potenziale grave pericolo, che minaccia l'incolumità pubblica, rappresentato dall'interferenza e dalla caduta di vegetazione su aree della Rete Ferroviaria Italiana;

Considerato che i proprietari di piantagioni (alberi, arbusti, rampicanti) che insistono su proprietà private e/o fondi confinanti con le sedi dei tracciati della ferrovia sono tenuti ad adottare gli accorgimenti di manutenzione ordinaria e straordinaria tali da evitare il verificarsi delle situazioni di pericolo descritte in premessa;

Dato atto che tali opere sono urgenti ed indifferibili e che rivestono carattere di pubblica utilità ed incolumità, per i motivi sopra esposti;

Visti

- L'art. 54 del D. Lgs. N. 267 del 18/08/2000;
- Il D.M. 5 Agosto 2008;
- Visti gli artt. 52 e 55 del D.P.R 753/80;
- L'art. 892, 894, 895, 896 del Codice Civile;
- Il Regolamento comunale di Polizia Urbana;

ORDINA

A tutti i proprietari, conduttori o detentori a qualsiasi titolo di aree o di fondi rustici, aree di pertinenza a fabbricati e di altra destinazione d'uso, confinanti con i tracciati della sede ferroviaria ricadente nel territorio del Comune di San Giorgio su Legnano, ciascuno per la particella catastale di propria competenza e nel rispetto di eventuali vincoli paesaggistici o ambientali esistenti, di:

- provvedere immediatamente al controllo delle aree di competenza e
 - alla pulizia delle aree incolte con presenza di erba secca e di ogni altro materiale combustibile;
 - al taglio di rami ed alberi che possano visivamente, in caso di caduta, costituire pericolo immediato per la pubblica incolumità ed interruzione di pubblico esercizio ferroviario;
- entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio della presente Ordinanza, provvedere alla messa in sicurezza delle aree di competenza;
- entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio della presente Ordinanza, verificare il rispetto delle distanze prescritte dagli artt. 52 e 55 del D.P.R. n. 753/80 per le piante e le siepi e per i terreni destinati a bosco, e provvedere agli interventi di abbattimento/taglio necessari;
- mantenere costantemente nel tempo le distanze di sicurezza dalla sede ferroviaria delle alberature e di quanto altro indicato agli artt. 52 e 55 del D.P.R. n. 753/80.

AVVERTE

- che il Responsabile del Procedimento, ai sensi degli art. 3, quarto comma, e art. 5, terzo comma della legge 7 agosto 1990 n. 241, è l'Arch. Franco Rossetti, Responsabile del Settore Tecnico comunale;
- che Rete Ferroviaria Italiana (RFI) S.p.A., in qualità di Ente proprietario delle ferrovie, è incaricata di vigilare e segnalare tempestivamente a questa Amministrazione o alle Forze dell'Ordine presenti sul territorio eventuali situazioni di pericolo derivanti dal mancato adempimento dei proprietari frontisti di cui alla presente Ordinanza;
- che in caso di inottemperanza alla presente Ordinanza verranno applicate le sanzioni amministrative previste dal D.P.R. n. 753/80, e si provvederà ad inoltrare denuncia alla competente Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

DEMANDA

ai competenti organi di vigilanza e alle forze dell'ordine l'effettuazione dei controlli per la verifica del rispetto delle disposizioni contenute nella presente ordinanza, la cui violazione prevede l'applicazione delle sanzioni ivi previste, salve quelle previste per legge;

DISPONE

che la presente Ordinanza venga:

- pubblicata all'Albo pretorio informatico dell'Ente e sul sito web del Comune;

per quanto di Loro competenza

- trasmessa a RFI – Rete Ferroviaria Italiana- Direzione Operativa Infrastrutture Territoriale Milano (PEC);
- trasmessa alla Prefettura di Milano (PEC);
- trasmessa alla Stazione dei Carabinieri di Legnano (PEC);
- trasmessa al Comando di Polizia Locale (sede);
- trasmessa al Settore Tecnico (sede);
- trasmessa alla Questura di Milano (PEC);
- trasmessa alla Stazione dei Vigili del Fuoco di Legnano (PEC)

COMUNICA

che contro la presente Ordinanza è ammesso, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione, ricorso al T.A.R. della Lombardia (Legge 6 Dicembre 1971 n. 1034), oppure in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione (D.P.R. 24 Novembre 1971 n. 1119).

San Giorgio su Legnano, 04 agosto 2023

IL SINDACO
(Claudio Ruggeri)*